fondopro

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
A CAPITALIZZAZIONE PER I PROFESSIONISTI

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Delegati il 05/03/2026
Approvato dall'Autorità di Vigilanza Covip il 07/05/2026

Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Professionisti
Piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma - tel. 06 4041 9476
Cod. fisc. 97132130580 – Albo dei Fondi Pensione n. 77 – Registro Persone Giuridiche n. 61/99

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

Art. 2 Forma giuridica

Art. 3 Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 Regime del Fondo

Art. 5 Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 Scelte di investimento

Art. 7 Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 Contribuzione

Art. 9 Determinazione della posizione individuale

Art. 10 Prestazioni pensionistiche

Art. 11 Erogazione delle prestazioni pensionistiche

Art. 12 Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 Organi del Fondo

Art. 15 Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 Assemblea dei Delegati- Attribuzioni

Art. 17 Assemblea dei Delegati- Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 Presidente

Art. 23 Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 24 Collegio dei Sindaci- Attribuzioni

Art. 25 Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 Direttore Generale

Art. 27 Funzioni Fondamentali

B. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 Incarichi di gestione

Art. 29 Depositario

Art. 30 Conflitti di interesse

Art. 31 Gestione amministrativa

Art. 32 Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 33 Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 Modalità di adesione

Art. 35 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 Modifica dello Statuto

Art. 38 Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 Rinvio

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1
(Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti)

1. È costituito il "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i Professionisti, in forma abbreviata "FondoPro" e di seguito denominato anche "Fondo".
Il Fondo è derivante dalla trasformazione di “Fondo Sanità”, "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie" già in precedenza “Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i dentisti”. La trasformazione è avvenuta in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM, che include anche tutti gli iscritti all'ANDI (già fonte istitutiva di FondoSanità), del 13 aprile 2007 e del 29 gennaio 2026, del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAF del 21 novembre 2007 e del 28 gennaio 2026, del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI (detta ora FNOPI), che include anche tutti gli iscritti all'ENPAPI (già fonte istitutiva di FondoSanità), del 15 dicembre 2007 e del 23 dicembre 2025, nonchè della delibera della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica – S.I.Ve.M.P del 21 ottobre 2010 e del 21 gennaio 2026, di seguito denominate "Fonti Istitutive".
Sono altresì Fonti istitutive del Fondo gli Enti Privati di Previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n° 103, aderenti all’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP), che con propria deliberazione hanno aderito al Fondo e per i quali il Fondo stesso ha accertato la sussistenza delle necessarie condizioni; è pertanto Fonte Istitutiva anche EPPI Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2026).

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è: fondopro@pec.it.

Art. 2
(Forma giuridica)

1.Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 77.

Art. 3
(Scopo)

1.Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4
(Regime del Fondo)

1.Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5
(Destinatari e tipologie di adesione)

1. Possono aderire al Fondo i lavoratori iscritti agli Enti indicati come Fonti istitutive all'art. 1 comma 1.

2. Possono, inoltre, aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti al Fondo e dei beneficiari.

3. Possono essere destinatari del Fondo gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie iscritti a ordini, albi e/o collegi riconosciute dal Ministero della Salute sulla base di accordi promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale e previa delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo. La nota informativa del Fondo riporta tali categorie di destinatari.

4. Al Fondo possono inoltre aderire i dipendenti delle Fonti istitutive di cui all'art.1 comma 1 ed i dipendenti del Fondo che abbiano, con apposito accordo o con propria deliberazione, individuato in FondoPro il fondo di riferimento, stabilendo i livelli minimi di contribuzione.
L'ampliamento a detti ambiti di destinatari avviene previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo che verifica la sussistenza delle necessarie condizioni.
La nota informativa del Fondo riporta tali categorie di destinatari e le misure minime della contribuzione.

5. Sono associati al Fondo i lavoratori che presentino domanda di adesione ai sensi del presente Statuto, nonché i beneficiari, ossia i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.
Al Fondo si aderisce mediante adesione esplicita e automatica.

Art. 6
(Scelte di investimento)

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, che prevede comparti differenziati per profili di rischio - rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. Entro il termine del periodo "transitorio" e dunque entro il 30 giugno 2027, sarà prevista la possibilità di aderire ad un profilo life-cycle, ossia un percorso o una linea di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento che tengano conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica degli aderenti.
Nelle more dell'adeguamento dei sistemi e processi operativi del life-cycle, gli iscritti mediante adesione automatica saranno collocati nel comparto rispondente all'età anagrafica degli stessi, nel rispetto del programma life-cycle come descritto nella Nota informativa.
La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio- rendimento sono descritti nella Nota informativa.

2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.
L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

3. Entro il termine del periodo "transitorio" e dunque entro il 30 giugno 2027, sarà previsto un profilo life cycle di cui all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") destinato ad accogliere il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026.
Nelle more dell'adeguamento dei sistemi e processi operativi del life cycle, il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti a seguito di adesioni automatiche successivamente al 30 giugno 2026, saranno collocati nel comparto rispondente all'età anagrafica degli stessi, nel rispetto del programma life-cycle come descritto nella Nota informativa.
Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 2.

4. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età dell'aderente, è prevista la riallocazione automatica della sua posizione individuale nonché la destinazione dei relativi flussi contributivi futuri verso il comparto identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa.
È data comunque facoltà all'aderente interessato di manifestare una diversa volontà, secondo le modalità ed i termini comunicati dal Fondo.

Art. 7
(Spese)

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
   a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: : un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente;
   b) spese relative alla fase di accumulo:
   b.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;
   b.2) indirettamente a carico dell'aderente, in percentuale del patrimonio del/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale;
   c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
   c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
   c.2) in caso di riscatto della posizione individuale;
   c.3) in caso di anticipazioni;
   d) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia, secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con le Compagnie incaricate;
   d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia;
   d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione al/ai comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua;
   d-bis.2) in cifra fissa;
   e) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi;
   e.1) periodiche in cifra fissa per l'erogazione.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8
(Contribuzione)

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro e il TFR maturando. L'aderente al Fondo deve indicare nel modello di adesione l'importo della contribuzione annua che si impegna a versare, espresso in misura percentuale del proprio reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi relativo al periodo di imposta precedente. L'aderente che ne abbia diritto può conferire con modalità espresse il TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto.

3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

Art. 9
(Determinazione della posizione individuale)

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b 1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.

7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10
(Prestazioni pensionistiche)

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati all'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha la facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4,verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto o

l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta aver svolto attività professionale o assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11
(Erogazione delle prestazioni pensionistiche)

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nel/i comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel/i comparto/i individuato/i dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto/profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12

(Trasferimento e riscatto della posizione individuale)

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

d) riscattare ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, l'intera posizione individuale maturata;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione.

Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13

(Anticipazioni)

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c)decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14

(Organi del Fondo)

1. Sono Organi Sociali del Fondo:
   a) l'Assemblea dei Delegati;
   b) il Consiglio di Amministrazione;
   c) il Presidente;
   d) il Direttore Generale;
   e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 15

(Assemblea dei Delegati - Criteri di costituzione e composizione)

1. L'Assemblea è formata da 25 (venticinque) componenti, di seguito denominati "Delegati", eletti dagli associati, con le modalità indicate nel regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante del presente Statuto.

2. I Delegati rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16

(Assemblea dei Delegati - Attribuzioni)

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:

   a) approvazione del bilancio consuntivo;
   b) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione del loro compenso e revoca degli stessi. Determinazione del compenso spettante ai consiglieri nonché dell'ulteriore importo complessivo per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
   c) modifica del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione entro il limite massimo di cui al successivo art. 18;

d) nomina del Collegio dei Sindaci e determinazione dei loro emolumenti;
e) responsabilità degli amministratori e dei sindaci, promuovendo la relativa azione sociale;
f) esclusione degli aderenti;
g) indirizzi generali dell'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea Straordinaria;
h) ogni altra questione sottoposta alla sua decisione dal Consiglio di Amministrazione

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- scioglimento, procedure di liquidazione del Fondo e nomina dei liquidatori.

Art. 17

(Assemblea dei Delegati - Modalità di funzionamento e deliberazioni)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente indicazione del luogo, giorno, ora e argomenti all'ordine del giorno, trasmessa mediante posta elettronica certificata o altra modalità che garantisca la certezza della data di ricezione, ai Delegati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno venti giorni prima della data della riunione ovvero, in casi di urgenza, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero dalla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con le medesime modalità di cui al comma 1.

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e termini stabiliti per l'Assemblea ordinaria, ed è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Delegati.

6. Le Assemblee ordinaria o straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed, in sua assenza, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano d'età, che ne constata la regolare costituzione e verifica la validità delle deleghe.

7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, ed è sottoscritto dal Presidente mentre quello dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

9. Il Delegato che rivesta anche la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci non ha diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la sua responsabilità.

10. Le sedute dell'Assemblea dei Delegati si possono tenere anche per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e la loro identità risulti dal relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 18

(Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione)

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei membri, salva la possibilità dell'Assemblea di elevarne eventualmente il numero fino ad un massimo di diciotto, nominati dall'Assemblea dei Delegati anche tra non aderenti.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità: almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del mandato dei Consiglieri in carica, il Presidente del Fondo convoca l'Assemblea dei Delegati e fissa la data per l'elezione del nuovo Consiglio.
L'elezione dei Consiglieri avviene sulla base di liste chiuse presentate almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione da almeno sei Delegati.
Ciascun Delegato può sottoscrivere e votare una sola lista. Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere. Le liste dei candidati devono essere corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. In caso di mancata presentazione della documentazione predetta o qualora dalla stessa documentazione emerga la mancanza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, il Presidente dichiara l'esclusione dell'intera lista.
Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto anche mediante votazione a distanza. Risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3 Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19
(Cessazione e decadenza degli Amministratori)

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede ad una nuova elezione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 18.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20
(Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni)

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

a) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

b) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna;

c) definisce la politica di remunerazione;

d) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

e) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

f) definisce i piani d'emergenza;

g) effettua la valutazione interna del rischio;

h) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;

i) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

j) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

k) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;

l) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

m) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

n) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

o) approva il preventivo d'esercizio e predispone il bilancio consuntivo nonché la relazione al bilancio;

p) cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

q) nomina tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;

r) nomina il Direttore generale, determinandone i compensi;

s) fissa la data delle elezioni dei nuovi Delegati almeno sessanta giorni prima della loro scadenza;

t) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

u) predispone e apporta allo Statuto le modifiche rese necessarie a seguito di modifiche di legge o normativa secondaria ovvero a sopravvenute disposizioni, istruzioni e indicazioni della Commissione di Vigilanza;

v) propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;

w) propone all'Assemblea la società di revisione incaricata del controllo contabile;

x) delibera e approva le convenzioni con gli enti gestori, con il gestore amministrativo, con il depositario, con l'impresa assicuratrice per l'erogazione della rendita e ne verifica l'esecuzione;

y) esamina le domande di adesione al Fondo;

z) fissa l'importo della quota annuale, della quota di iscrizione e delle spese per l'esercizio delle prerogative individuali di cui all'art.7, comma 1, lettera c), sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

aa) sovrintende alle modalità di realizzazione delle comunicazioni e dell'informativa periodica agli aderenti, secondo le disposizioni della Commissione di Vigilanza.

3. Nel caso di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare preventivamente alla Commissione di Vigilanza i provvedimenti ritenuti necessari.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha diritto di partecipare all'Assemblea dei Delegati di cui all'art. 15 dello Statuto.

Art. 21
(Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità)

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente ogniqualvolta si renda necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente indicazione del luogo, giorno, ora e argomenti all'ordine del giorno, trasmessa per posta elettronica certificata o altra modalità che garantisca la certezza della data di ricezione, che pervenga agli amministratori e ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno sette giorni lavorativi prima della data di riunione ovvero, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione predetta.

2. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione relative alle materie concernenti l'attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto devono tenersi con la presenza di almeno i due terzi dei componenti e ad esse devono comunque partecipare i consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali DM 11 giugno 2020 n. 108. Le relative deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e la loro identità risulti dal relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; in tali ipotesi, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale su apposito libro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
L'azione di responsabilità è deliberata dall'Assemblea dei Delegati e va adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché tale voto rappresenti almeno un quinto dei componenti l'Assemblea.
La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere adottata in occasione della discussione del bilancio consuntivo anche se non viene indicata nell'ordine del giorno della seduta.

6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Previo espresso parere del Collegio dei Sindaci, fissa i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nell'ambito dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea dei Delegati ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b).

8. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22

(Presidente)

1. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo; convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. Il Presidente provvede ad inviare alla Commissione di Vigilanza ogni variazione e innovazione della fonte istitutiva, allegando nota descrittiva del contenuto delle variazioni apportate.

5. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 23

(Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione)

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Delegati, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del mandato dei Sindaci in carica, il Presidente del Fondo convoca l'Assemblea dei Delegati e fissa la data per l'elezione del nuovo Collegio.
L'elezione dei Sindaci avviene sulla base di liste chiuse presentate almeno dieci giorni prima della data fissata per l'elezione.
Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Collegio dei Sindaci da eleggere. Le liste dei candidati devono essere corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. In caso di mancata presentazione della documentazione predetta o qualora dalla stessa documentazione emerga la mancanza dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, il Presidente dichiara l'esclusione dell'intera lista.

Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto. Risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.

7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.

8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente più anziano.

10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Art. 24
(Collegio dei Sindaci - Attribuzioni)

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti. Nell'ambito di tale funzione il Collegio dei Sindaci:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 comma 4 del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

7. Il Collegio dei Sindaci deve convocare l'Assemblea dei Delegati nel caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori.

Art. 25
(Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità)

1. Il Collegio si riunisce almeno tre volte l'anno.

2. La convocazione del Collegio dei Sindaci spetta al Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di un componente del Collegio. La convocazione-con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione-avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa per posta elettronica certificata, o altra modalità che garantisca la certezza della data di ricezione, che pervenga ai componenti il Collegio stesso e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno dieci giorni prima della data della riunione ovvero, in casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

9. Le sedute del Collegio dei Sindaci si possono tenere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificabili e la loro identità risulti dal relativo verbale, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; in tali ipotesi, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.

Art. 26
(Direttore Generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27
(Funzioni Fondamentali)

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B. GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28
(Incarichi di gestione)

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

6. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di Amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

Art. 29
(Depositario)

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "Depositario").

2. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

3. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.

5. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 30
(Conflitti di interesse)

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31
(Gestione amministrativa)

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

   a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;

   b) la tenuta della contabilità;

   c) la raccolta e la gestione delle adesioni;

   d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;

   e) la gestione delle prestazioni;

   f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

   g) la predisposizione della modulistica e della Nota Informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;

   h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32
(Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio)

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33
(Esercizio sociale e bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34

(Modalità di adesione)

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

6. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Nel caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da forma pensionistica individuale, l'aderente dovrà fornire al Fondo gli elementi utili per effettuare il trasferimento. L'adesione al Fondo è realizzata a seguito del trasferimento della posizione individuale dell'aderente dal fondo pensione ovvero dalla forma pensionistica di provenienza.

8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, il profilo life cycle nel quale sono investiti i contributi, nonchè le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 35

(Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari)

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36
(Comunicazioni e reclami)

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37

(Modifica dello Statuto)

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle Fonti Istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38

(Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio)

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.